COMUNE DI TIRIOLO

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI.

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli art.106 e seguenti del Codice Civile e la costituzione delle unioni civili disciplinate dalla legge 20.05.2016 n. 76.

Art. 2 Soggetti deputati alla celebrazione del matrimonio civile

Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, svolge la funzione di Ufficiale di Stato Civile, ai sensi dell'art. 1, comma 2° del D.P.R n. 396/2000, per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili.

Le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili possono essere delegate dal Sindaco, ai sensi del comma 3° del D.P.R. n. 396/2000, a dipendenti del Comune o anche consiglieri, assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

Il matrimonio e l'unione civile sono istituti obbligatori a carico del Sindaco quale Ufficiale di Governo che ne garantisce la rispettiva celebrazione e costituzione durante il normale orario di lavoro del personale comunale.

La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili sono attività istituzionali gratuite quando svolte all'interno dell'Ufficio di Stato Civile sito nel palazzo comunale o nelle sedi anagrafiche e di Stato Civile decentrate, durante il normale orario di lavoro.

Art. 3 – Luoghi di celebrazione/costituzione

Il matrimonio civile può essere celebrato e l'unione civile costituita, su richiesta degli interessati, presso gli Uffici di Stato Civile sopra indicati o anche fuori dalla sede comunale in spazi e strutture private debitamente individuati con apposita deliberazione di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente trasmessa al Prefetto.

L'uso di dette strutture, tranne che per l'Ufficio di stato Civile, viene concesso previo pagamento delle tariffe successivamente determinate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Art. 4 – Celebrazione del matrimonio e costituzione dell'unione civile fuori dall'orario di servizio

Su domanda degli interessati e previo pagamento della relativa tariffa, come determinata dalla Giunta Comunale, la celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile

sarà possibile, fuori dall'orario di lavoro, nei giorni di sabato e di domenica dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00; nel giorno di martedì pomeriggio, dalle 16,00 alle 18.00.

Presso altri luoghi non di proprietà comunale possono avere luogo soltanto due celebrazioni al giorno (una di mattina ed una di pomeriggio)

L'Ufficiale di Stato Civile, assumendosene piena responsabilità, avrà facoltà, se lo ritiene, di annotare più prenotazioni nello stesso giorno compatibilmente con l'organizzazione generale del servizio che deve essere comunque garantito.

Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 60° giorno antecedente dalla data dell'evento.

Sarà possibile celebrare matrimoni e costituire unioni civili anche nei seguenti giorni: 1 e 6 Gennaio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 1 Maggio, 2 giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre, 24/25 e 26 Dicembre.

Art. 5 - Tariffe

Le tariffe che saranno determinate con apposito atto dalla Giunta Comunale dovranno prevedere a titolo di rimborso le seguenti spese:

- il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio comprensivo degli oneri per trattamento economico accessorio (ufficiale di stato civile, usciere, autista) ecc.;
- il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio/costituzione unione civile (consumi per l'utilizzo della sala: portineria, riscaldamento, energia elettrica, pulizia ecc.).

L'importo delle tariffe potrà essere diversificato a seconda della residenza o meno nel Comune di Tiriolo di almeno uno degli sposi/parti dell'unione.

Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda

La richiesta relativa all'utilizzo delle sale di cui al presente regolamento deve essere inoltrata all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Tiriolo da parte dei nubendi/parti dell'unione contestualmente alla richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, alla richiesta di costituzione di unione civile o alla presentazione della necessaria delega da parte dei non residenti.

L'Ufficiale di Stato Civile, accertata la disponibilità della sala, concederà il relativo nullaosta e ne darà comunicazione ai richiedenti.

La prenotazione della sala per la celebrazione del matrimonio/costituzione unione civile in giorno ed orario al di fuori del normale di lavoro non sarà confermata fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento per l'importo della relativa tariffa all'Ufficio di Stato Civile.

Trascorsi giorni cinque dalla prenotazione della sala senza che l'Ufficiale di Stato Civile abbia ricevuto copia del pagamento effettuato, la stessa dovrà considerarsi priva di efficacia.

Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente alla Tesoreria Comunale del Comune di Tiriolo, con indicazione della causale "prenotazione sala per matrimonio civile/unione civile".

Art. 7 - Allestimento della sala

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala comunale con ulteriori arredi e addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione/costituzione.

E' assolutamente vietato gettare o lasciare in terra riso, confetti, coriandoli od altro all'interno delle strutture comunali e sulla pertinenze esterne.

Il Comune di Tiriolo si intende sollevato da ogni responsabilità inerente la custodia degli arredi od altro all'interno delle strutture comunali temporaneamente depositati dai nubendi/parti dell'unione, nonché estraneo a qualsiasi danno a persone o cose avvenuto a causa di eventi collegati al matrimonio (lancio di oggetti, pavimento scivoloso a causa di presenza a terra di fiori, riso o altro, etc).

Per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili fuori dalla sede comunale, istituite con apposito provvedimento di Giunta Comunale, il Comune di Tiriolo si intende sollevato da qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose avvenuto a causa di eventi collegati al matrimonio.

Art. 8 – Danni/Responsabilità

Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione/costituzione, l'ammontare delle spese degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitata al soggetto richiedente.

Art. 9 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di celebrazione di matrimoni civili e costituzione di unioni civili.

Art. 10

Il presente regolamento entra in vigore a mente dell'art. 10 delle disposizioni preliminari del Codice Civile.